



TUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE



introterra

a. p. s.

Art. 1 | Denominazione e Sede. E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 del Codice civile recante "Codice del Terzo settore", l'associazione di promozione sociale "introterra a.p.s.". Essa assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede legale in Via Piermarini, 37, nel Comune di Benevento. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio Direttivo può deliberare in merito alla costituzione di sedi secondarie su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 | Statuto. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 | Efficacia dello statuto. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4 | Interpretazione dello statuto. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 | Finalità e Attività. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, prevalentemente senza scopo di lucro, di finalità culturali, civiche, solidaristiche, ambientali, turistiche e di utilità sociale. L'associazione punta, altresì, a promuovere azioni mirate e servizi di informazione, sensibilizzazione ed educazione allo scopo principale ma non esclusivo di sostenere la difesa del territorio e forme di resistenza e restanza, restituendo centralità ad aree interne marginalizzate e ridotte a periferie; rivalutando il mondo rurale come naturale ricettacolo di poesia, suggestioni ed energie creative peculiari e alternative rispetto a quelle dei contesti urbani. L'associazione intende promuovere la cultura nel teatro naturale dei boschi e delle campagne, nelle botteghe artigiane, nelle masserie e nei borghi. Allo scopo di contribuire a migliorare la condizione dell'esistenza contemporanea, l'associazione intende inoltre favorire forme di integrazione sociale e promuovere la creazione e il consolidamento di microcomunità orientate verso forme di economia circolare e/o territoriale, agricoltura naturale e autoproduzione (anche culturale), che possano costituire nuclei di cambiamento attraverso un continuo interscambio con altre realtà associative e con la collettività tutta.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente, ma non esclusivo, dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- c. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi), nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g. formazione universitaria e post-universitaria;
- h. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della L. 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- j. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- k. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- l. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporanea, diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- m. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- n. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo

2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

1. **attività editoriali:** pubblicazione e gestione di portali e riviste sia online che cartacee, pubblicazione di opere editoriali, di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
2. **attività culturali e di formazione:** promozione e gestione di eventi culturali, quali ad esempio convegni, conferenze, corsi, seminari, laboratori, workshop, dibattiti, mostre, proiezioni di film e documentari, concerti, lezioni, confronti con le istituzioni, progetti e partnership internazionali, oltre a iniziative specifiche relative ad attività artigianali, conoscenze e competenze tradizionali;
3. **attività in ambito sociale:** promozione di iniziative e progetti, realizzazione di strumenti (anche tecnologici) volti all'integrazione sociale, segnatamente di categorie svantaggiate; promozione e gestione di forme di didattica alternativa e /o all'aperto (es. asili nel bosco), scuole parentali, etc.;
4. **attività in ambito ecologico:** sensibilizzazione e promozione di iniziative di salvaguardia e riqualificazione del territorio e del paesaggio, inteso nei suoi elementi naturali e umani, anche attraverso la promozione di filiere di auto-produzione naturale e reti di comunità e microcomunità;
5. **attività in ambito turistico:** promozione di azioni e iniziative finalizzate alla conoscenza del paesaggio e del patrimonio tradizionale;
6. **attività di fund raising:** raccolta di fondi per progetti culturali e di valorizzazione che si intende promuovere e sostenere, attraverso la creazione di relazioni con e tra enti pubblici e privati.

L'associazione potrà, inoltre:

- somministrare alimenti e bevande nell'ambito della sede sociale o in altri luoghi dove viene svolta l'attività istituzionale, limitatamente ai propri tesserati iscritti o partecipanti; aderire a federazioni ed enti di promozione riconosciuti, purché non contrastanti con i principi e finalità sociali della stessa; partecipare a manifestazioni organizzate da altre associazioni, enti di promozione e federazioni; convenzionare enti pubblici e organismi privati offrendo qualificata assistenza e consulenza per il tramite degli associati, nello specifico campo professionale, sociale, ambientale e del tempo libero. Potrà inoltre stipulare convenzioni per assicurare agli associati condizioni agevolate, assicurare assistenza legale, fiscale, informatica, comunicativa, grafica, creativa e gestionale relativamente ai settori specifici.

L'associazione può inoltre esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;

Art. 6 | Ammissione. Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni

caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7 | Diritti e doveri degli associati. Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di: eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19; votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista; denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Hanno il dovere di: rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 8 | Volontario ed attività di volontariato. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere corrisposti esclusivamente rimborsi per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Art. 9 | Perdita della qualifica di associato. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. Il mancato versamento della quota associativa annuale entro i termini e nella misura dettata dall'organo amministrativo decreterà ipso facto la decadenza dalla carica di socio.

Art. 10 | Gli organi sociali. Sono organi dell'associazione: assemblea degli associati; consiglio direttivo; presidente; organo di controllo; organo di revisione.

Art. 11 | L'assemblea. L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati, mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 | Compiti dell'Assemblea. L'assemblea determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 | Assemblea ordinaria. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14 | Assemblea straordinaria. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 15 | Il consiglio direttivo. Il consiglio direttivo governa l'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 3 mandati. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti: amministra l'associazione, attua le deliberazioni dell'assemblea, predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; stipula tutti gli atti e

contratti inerenti le attività associative; cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nei registri nazionali e/o regionali; disciplina l'ammissione degli associati; accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Art. 16 | Il Presidente. Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. - 107

Art. 17 | Organo di controllo. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'organo di controllo: vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 | Organo di revisione legale dei conti. E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 | Libri sociali. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono; d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 20 | Risorse economiche. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite dalle quote associative; da contributi pubblici e privati; da donazioni e lasciti testamentari; da rendite patrimoniali; da attività di raccolta fondi; da rimborsi da convenzioni; da proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi

istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts; da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 | I Beni. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati;

Art. 22 | Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23 | Bilancio e Bilancio Sociale. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 24 | Convenzioni. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 25 | Personale Retribuito. L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative, nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 26 | Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 27 | Responsabilità dell'associazione. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 28 | Assicurazione dell'associazione. L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

Art.29 | Devoluzione del patrimonio. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 30 | Disposizioni finali. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 31 | Norma transitoria. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Solo per le associazioni iscritte o interessate ad iscriversi all'Anagrafe delle Onlus: Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 15, 16 e 20), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts. Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di: svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di: impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Renzo Caporali
Alm
Roberto
Enrico



3 1686 27/09/2021

0,00
200,00

TEV21L001686000XF
*codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi*

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TEV

QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO P3608155111140921 1816130 Saldo delega € 200,00

DATA DEL VERSAMENTO 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 ABI 36081 CAB 55111

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 9 | 2 | 0 | 8 | 2 | 8 | 3 | 0 | 6 | 2 | 8 | | | | |

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI INTROTERRA APS

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI-LOCALI

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		1550		2021	€ 200,00	